



SABAF S.p.A.

Procedura per la disciplina delle Operazioni con Parti Correlate

(ai sensi dell'art. 2391-bis del Codice Civile, nonché del Regolamento Consob in materia di Parti Correlate approvato con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010 e s.m.i. – aggiornato con le modifiche apportate dalla delibera n. 21624 del 10 dicembre 2020)

Documento approvato dal Consiglio di Amministrazione di Sabaf S.p.A.

Versione	Approvato da	Data
Rev. 0	Consiglio di Amministrazione	12 marzo 2010
Rev. 1	Consiglio di Amministrazione	13 novembre 2012
Rev. 2	Consiglio di Amministrazione	22 settembre 2015
Rev. 3	Consiglio di Amministrazione	29 settembre 2016
Rev. 4	Consiglio di Amministrazione	25 settembre 2018
Rev. 5	Consiglio di Amministrazione	3 agosto 2021

INDICE

1.	Premessa e riferimenti normativi	3
2.	Definizioni	3
3.	Ambito di applicazione	7
4.	Ruoli e responsabilità	8
5.	Gestione delle operazioni con parti correlate	8
5.1	<i>Criteri per l'individuazione delle parti correlate</i>	8
5.2	<i>Predisposizione della documentazione relativa alle operazioni</i>	9
5.3	<i>Operazioni di minore rilevanza - iter consultivo e deliberativo</i>	9
5.4	<i>Operazioni di maggiore rilevanza - iter consultivo e deliberativo</i>	10
6.	Trasparenza	11
6.1	<i>Informazione al pubblico su operazioni con parti correlate</i>	11
	<i>Operazioni compiute da società controllate</i>	12
6.2	Obblighi informativi periodici	12
	<i>Flussi informativi periodici interni verso il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale</i>	12
	<i>Informazioni da fornire in relazione sulla gestione</i>	12
	<i>Informazioni circa le operazioni eseguite con il parere contrario del Comitato Controllo e Rischi</i>	13
7.	Vigilanza del Collegio Sindacale	13
8.	Gestione dei casi di conflitto di interesse	13
9.	Coordinamento con il corpo procedurale aziendale	14
10.	Archiviazione	14
11.	Adozione, aggiornamento e validità della procedura	14
12.	Diffusione della Procedura	14
	<i>Allegato A - Modulo di dichiarazione delle parti correlate</i>	15
	<i>Allegato B - Allegato informativo al Modulo di dichiarazione delle parti correlate</i>	17
	<i>Allegato C - Calendario degli adempimenti ricorrenti</i>	19
	<i>Allegato D - Individuazione delle operazioni di maggiore rilevanza con le parti correlate</i>	20
	<i>Allegato E - Documento informativo relativo ad operazioni di maggiore rilevanza con parti correlate</i>	22

Approvato da:	Versione	Pagina
Consiglio di Amministrazione	Rev. 5	2/23

1. Premessa e riferimenti normativi

In attuazione del Regolamento CONSOB recante “disposizioni in materia di operazioni con parti correlate”, adottato con delibera 17221 del 12 marzo 2010 e s.m.i. (aggiornato con le modifiche apportate dalla delibera n. 21624 del 10 dicembre 2021), d’ora in avanti anche “Regolamento”, oltre che per allinearsi alle *best practice* internazionali in vigore, a quanto previsto dal Codice di Corporate Governance e dal Codice Civile (art. 2391-*bis*), Sabaf S.p.A. (di seguito, anche, “Sabaf” o la “Società”) adotta la presente procedura, il cui obiettivo principale è definire le linee guida e i criteri per l’identificazione delle operazioni con parti correlate e declinare ruoli, responsabilità e modalità operative atte a garantire, per tali operazioni, un’adeguata trasparenza informativa e la relativa correttezza procedurale e sostanziale.

2. Definizioni

PARTE CORRELATA

Un soggetto è parte correlata a Sabaf se:

- (a) direttamente, o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposte persone:
 - (i) controlla Sabaf, ne è controllato, o è sottoposto a comune controllo;
 - (ii) detiene una partecipazione in Sabaf tale da poter esercitare un’influenza notevole su quest’ultima;
 - (iii) esercita il controllo su Sabaf congiuntamente con altri soggetti;
- (b) è una società collegata di Sabaf;
- (c) è una *joint venture* in cui Sabaf è una partecipante;
- (d) è uno dei dirigenti con responsabilità strategiche di Sabaf;
- (e) è uno stretto familiare di uno dei soggetti di cui alle lettere (a) o (d);
- (f) è un’entità nella quale uno dei soggetti di cui alle lettere (d) o (e) esercita il controllo, il controllo congiunto o l’influenza notevole o detiene, direttamente o indirettamente, una quota significativa, comunque non inferiore al 20%, dei diritti di voto;
- (g) è un fondo pensionistico complementare, collettivo od individuale, italiano od estero, costituito a favore dei dipendenti di Sabaf, o di una qualsiasi altra entità ad essa correlata.

OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE¹

Per operazione con una parte correlata si intende qualunque trasferimento di risorse, servizi o obbligazioni fra parti correlate, indipendentemente dal fatto che sia stato pattuito un corrispettivo.

Si considerano comunque incluse:

- (a) le operazioni di fusione, di scissione per incorporazione o di scissione in senso stretto non proporzionale, ove realizzate con parti correlate;
- (b) ogni decisione relativa all’assegnazione di remunerazioni e benefici economici, sotto qualsiasi forma, ai componenti degli organi di amministrazione e controllo e ai dirigenti con responsabilità strategiche di Sabaf S.p.A.

CONTROLLO E CONTROLLO CONGIUNTO²

Il controllo è il potere di determinare le politiche finanziarie e gestionali di un’entità al fine di ottenere benefici dalle sue attività. Si presume che esista il controllo quando un soggetto possiede, direttamente o indirettamente attraverso le proprie controllate, più della metà dei diritti di voto di un’entità a meno che, in

¹ Definizione ai sensi dello IAS 24 (*Informativa di bilancio sulle operazioni con parti correlate*).

Approvato da:	Versione	Pagina
Consiglio di Amministrazione	Rev. 5	3/23

casi eccezionali, possa essere chiaramente dimostrato che tale possesso non costituisce controllo. Il controllo esiste anche quando un soggetto possiede la metà, o una quota minore, dei diritti di voto esercitabili in assemblea se questi ha:

- (a) il controllo di più della metà dei diritti di voto, in virtù di un accordo con altri investitori;
- (b) il potere di determinare le politiche finanziarie e gestionali dell'entità, in forza di uno statuto o di un accordo;
- (c) il potere di nominare o di rimuovere la maggioranza dei membri del Consiglio di Amministrazione, o dell'equivalente organo di governo societario, ed il controllo dell'entità è detenuto da quel consiglio o organo;
- (d) il potere di esercitare la maggioranza dei diritti di voto nelle sedute del Consiglio di Amministrazione, o dell'equivalente organo di governo societario, ed il controllo dell'entità è detenuto da quel consiglio o organo.

Il controllo congiunto è la condivisione, stabilita contrattualmente, del controllo di un accordo, che esiste unicamente quando per le decisioni relative alle attività rilevanti è richiesto il consenso unanime di tutte le parti che condividono il controllo.

INFLUENZA NOTEVOLE³

L'influenza notevole è il potere di partecipare alla determinazione delle politiche finanziarie e gestionali di un'entità senza averne il controllo. Un'influenza notevole può essere ottenuta attraverso il possesso di azioni, tramite clausole statutarie o accordi.

Se un'entità possiede, direttamente o indirettamente (per esempio tramite società controllate), il 20% o una quota maggiore dei voti esercitabili nell'assemblea della partecipata, si presume che abbia un'influenza notevole, a meno che non possa essere chiaramente dimostrato il contrario. Di contro, se l'entità possiede, direttamente o indirettamente (per esempio tramite società controllate), una quota minore del 20% dei voti esercitabili nell'assemblea della partecipata, si presume che la partecipante non abbia un'influenza notevole, a meno che tale influenza non possa essere chiaramente dimostrata. La presenza di un'altra entità in possesso della maggioranza assoluta o relativa dei diritti di voto non preclude necessariamente a un'entità di avere un'influenza notevole.

L'esistenza di influenza notevole è solitamente segnalata dal verificarsi di una o più delle seguenti circostanze:

- (a) la rappresentanza nel Consiglio di Amministrazione, o nell'organo equivalente, della partecipata;
- (b) la partecipazione nel processo decisionale, inclusa la partecipazione alle decisioni in merito ai dividendi o ad altro tipo di distribuzione degli utili;
- (c) la presenza di operazioni rilevanti tra la partecipante e la partecipata;
- (d) l'interscambio di personale dirigente;
- (e) la messa a disposizione di informazioni tecniche essenziali.

² Definizioni ai sensi dell'IFRS 10 e dell'IFRS11 (*Accordi per un controllo congiunto*).

³ Definizione ai sensi dello IAS 28 (*Partecipazioni in società collegate e joint venture*).

Approvato da:	Versione	Pagina
Consiglio di Amministrazione	Rev. 5	4/23

DIRIGENTI CON RESPONSABILITÀ STRATEGICHE⁴

I dirigenti con responsabilità strategiche sono quei soggetti che hanno il potere e la responsabilità, direttamente o indirettamente, della pianificazione, della direzione e del controllo delle attività della società, compresi gli amministratori (esecutivi o meno) della società stessa e i sindaci.

I dirigenti con responsabilità strategica, diversi dagli amministratori e dai sindaci, sono identificati dal Consiglio di Amministrazione.

STRETTI FAMILIARI⁵

Si considerano stretti familiari di una persona quei familiari che ci si attende possano influenzare o essere influenzati da tale persona nei loro rapporti con la società, tra cui:

- (a) i figli e il coniuge o il convivente di quella persona;
- (b) i figli del coniuge o del convivente di quella persona;
- (c) le persone a carico di quella persona o del coniuge o del convivente di quella persona.

SOCIETÀ CONTROLLATA⁶

Una società controllata è un'entità, anche senza personalità giuridica, come nel caso di una società di persone, controllata da un'altra entità.

SOCIETÀ COLLEGATA⁷

Una società collegata è un'entità, anche senza personalità giuridica, come nel caso di una società di persone, in cui un socio eserciti un'influenza notevole ma non il controllo o il controllo congiunto.

JOINT VENTURE

Una joint venture è un accordo contrattuale con il quale due o più parti intraprendono un'attività economica sottoposta a controllo congiunto.

SOCIETÀ DI MINORI DIMENSIONI

Società per le quali né l'attivo dello stato patrimoniale né i ricavi, come risultanti dall'ultimo bilancio consolidato approvato, superino i 500 milioni di euro. Le società di minori dimensioni non possono più qualificarsi tali nel caso in cui per due esercizi consecutivi non soddisfino congiuntamente i predetti requisiti.

Ai sensi dell'art.10 del Regolamento, Sabaf, rientrando nella categoria in oggetto, si avvale della facoltà di derogare alle previsioni dell'articolo 8, applicando alle operazioni di maggiore rilevanza la procedura adottata per le operazioni di minore rilevanza (ai sensi dell'articolo 7 del medesimo Regolamento), così come dettagliato nel paragrafo 5.4 della presente Procedura. Tale iter, seppur altrettanto rigoroso, risulta maggiormente allineato alle esigenze di semplicità e snellezza operativa della Società. La presente procedura riflette tale scelta. A tal fine, annualmente ed in occasione dell'approvazione del bilancio, il Direttore Amministrazione Finanza e

⁴ Definizione ai sensi dello IAS 24 (*informativa di bilancio sulle operazioni con parti correlate*), paragrafo 9.

⁵ Definizione ai sensi dello IAS 24, (*informativa di bilancio sulle operazioni con parti correlate*), paragrafo 9.

⁶ Così come anche definito dall'art. 2359 c.c.: "Sono considerate società controllate: 1) le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria; 2) le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria; 3) le società che sono sotto influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa. Ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) del primo comma si computano anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persona interposta; non si computano i voti spettanti per conto di terzi. ..."

⁷ Così come anche definito dall'art. 2359 c.c.: "...Sono considerate collegate le società sulle quali un'altra società esercita un'influenza notevole. L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria può essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un decimo se la società ha azioni quotate in borsa."

Approvato da:	Versione	Pagina
Consiglio di Amministrazione	Rev. 5	5/23

Controllo ha il compito di verificare e confermare il requisito di “Società di minori dimensioni” di Sabaf, secondo quanto previsto dal Manuale di Corporate Governance di Sabaf S.p.A.

AMMINISTRATORI INDIPENDENTI

Gli amministratori sono indipendenti se in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, comma 3, del TUF (D.Lgs. 24 febbraio 1998, n.58 e s.m.i.), degli eventuali ulteriori requisiti individuati nelle procedure previste dall'articolo 4 del Regolamento o stabiliti da normative di settore eventualmente applicabili in ragione dell'attività svolta dalla società e, qualora la società dichiara, ai sensi dell'articolo 123-bis, comma 2, del TUF, di aderire ad un codice di comportamento promosso dal gestore di mercati regolamentati o da associazioni di categoria, che preveda requisiti di indipendenza almeno equivalenti a quelli dell'articolo 148, comma 3, del TUF, gli amministratori e i consiglieri riconosciuti come tali dalla società in applicazione del medesimo codice.

Sabaf aderisce al Codice di Corporate Governance delle società quotate; pertanto gli amministratori si considerano indipendenti qualora riconosciuti come tali dal Consiglio di Amministrazione in applicazione di tale Codice.

AMMINISTRATORI NON CORRELATI

Gli amministratori diversi dalla controparte di una determinata operazione e dalle sue parti correlate.

SOCI NON CORRELATI

Soggetti, diversi dalla controparte di una determinata operazione e dai soggetti correlati sia alla controparte di una determinata operazione sia alla società, ai quali spetta il diritto di voto.

OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE DI “MAGGIORE RILEVANZA”

Ai sensi dell'Allegato 3 del Regolamento si definiscono operazioni di maggiore rilevanza le operazioni in cui almeno uno dei seguenti indici di rilevanza, applicabili a seconda della specifica operazione, risulti superiore alla soglia del 5%⁸:

- a) Indice di rilevanza del controvalore;
- b) Indice di rilevanza dell'attivo;
- c) Indice di rilevanza delle passività.

Per i dettagli della definizione di tali indici si faccia riferimento all'Allegato D della presente procedura.

OPERAZIONI DI IMPORTO ESIGUO

Si considerano operazioni di importo esiguo le operazioni con parti correlate il cui (prevedibile) ammontare/controvalore massimo sia inferiore a 50.000 €. Ai fini dell'applicazione del presente limite di esiguità, per operazione si considera l'insieme di transazioni legate facenti capo ad un unico contratto / un disegno unitario.

OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE DI “MINORE RILEVANZA”

Si considerano di minore rilevanza le operazioni con parti correlate diverse dalle operazioni di maggiore rilevanza e dalle operazioni di importo esiguo.

⁸ Le operazioni con la Società controllante quotata o con i soggetti a quest'ultima correlati che risultino a loro volta correlati alle Società, qualora almeno uno degli indici di rilevanza risulti superiore alla soglia del 2,5%.

Approvato da:	Versione	Pagina
Consiglio di Amministrazione	Rev. 5	6/23

INTERESSE DI UN AMMINISTRATORE

Ricorre l'interesse di un amministratore ogni qual volta questi possa trarre dall'operazione societaria in corso di valutazione, per sé o per altri, una qualunque utilità, anche di natura non strettamente patrimoniale, indipendentemente dagli effetti di tale operazione per la società.

Con l'espressione "interesse per conto di terzi" si intende, fra l'altro, un interesse nascente da rapporti giuridicamente rilevanti, ivi incluse eventuali cariche ricoperte in altre società, ovvero le relazioni di convivenza e i rapporti sociali di fatto, potenzialmente in grado di influenzare l'amministratore e di indurlo a privilegiare interessi extrasociali.

INTERESSI SIGNIFICATIVI

Ai fini del presente documento, l'identificazione di significatività di un interesse è responsabilità congiunta del Direttore Amministrazione, Finanza e Controllo e del Presidente del Comitato Controllo e Rischi, in base ad elementi sia formali che sostanziali, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo (i) la condivisione, tra le società coinvolte, di uno o più consiglieri o dirigenti con responsabilità strategiche, la cui remunerazione è variabile è dipendente in gran parte o solo dai risultati conseguiti dalle società oggetto/coinvolve nell'operazione; (ii) la comunanza di azionisti/società controllanti in capo alle società oggetto/coinvolve nell'operazione, tale da rendere teoricamente possibili spostamenti di risorse tra società, determinanti in linea teorica benefici economici, fiscali, finanziari, etc. per una parte coinvolta a svantaggio delle altre.

3. Ambito di applicazione

Quanto descritto nel presente documento si applica, in generale, a tutte le operazioni con parti correlate eseguite da Sabaf S.p.A. e da tutte le società da essa controllate e ad essa collegate.

La presente procedura non si applica, però, a:

- operazioni di importo esiguo così come identificate nel paragrafo 2 della presente Procedura;
- i piani di compensi basati su strumenti finanziari approvati dall'assemblea ai sensi dell'art. 114-bis del TUF e le relative operazioni esecutive;
- le deliberazioni in materia di remunerazione degli Amministratori e consiglieri investiti di particolari cariche, nonché dei dirigenti con responsabilità strategiche di società del Gruppo Sabaf, a condizione che:
 - i. Sabaf abbia adottato una politica per la remunerazione approvata dall'assemblea;
 - ii. nella definizione della politica per la remunerazione sia stato coinvolto un comitato costituito esclusivamente da amministratori o consiglieri non esecutivi in maggioranza indipendenti;
 - iii. sia stata sottoposta all'approvazione o al voto consultivo dell'Assemblea dei Soci di Sabaf una relazione che illustri la politica per la remunerazione;
 - iv. la remunerazione assegnata sia coerente con tale politica e quantificata sulla base di criteri che non comportino valutazioni di natura discrezionale.
- le operazioni con o tra società controllate e le operazioni con società collegate, purché in tali società non vi siano interessi significativi di altre parti correlate della Società. Tale significatività di interessi deve essere valutata dal Direttore Amministrazione, Finanza e Controllo, di concerto con il Presidente del Comitato Controllo e Rischi.
- deliberazioni assembleari relative a compensi spettanti ai membri del consiglio di amministrazione, né alle deliberazioni in materia di remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche rientrati nell'importo complessivo preventivamente determinato dall'assemblea, né alle deliberazioni relative ai compensi spettanti ai membri del collegio sindacale.
- le operazioni deliberate dalla Società e rivolte a tutti gli azionisti a parità di condizioni, ivi inclusi:
 - i. gli aumenti di capitale in opzione e gli aumenti di capitale gratuiti;
 - ii. le scissioni in senso stretto, totali o parziali, con criterio di attribuzione delle azioni proporzionale;
 - iii. le riduzioni di capitale sociale mediante rimborso ai soci e gli acquisti di azioni.

Approvato da:	Versione	Pagina
Consiglio di Amministrazione	Rev. 5	7/23

Gli amministratori o i consiglieri indipendenti che esprimano pareri sulle operazioni con parti correlate ricevono annualmente flussi informativi in merito all'applicazione dei casi di esenzione ai quali Sabaf fa ricorso e verificano la corretta applicazione delle condizioni di esenzione sulle operazioni di maggiore rilevanza comunicate agli stessi.

4. Ruoli e responsabilità

Assemblea dei Soci di Sabaf: delibera (i) sull'esecuzione delle operazioni con parti correlate e (ii) sul documento informativo per le operazioni di maggiore rilevanza, per quanto di sua competenza.

Consiglio di Amministrazione di Sabaf: delibera (i) sull'adozione della presente procedura e successivi aggiornamenti; (ii) sull'esecuzione delle operazioni con parti correlate e (iii) sul documento informativo per le operazioni di maggiore rilevanza, per quanto di sua competenza; approva la relazione sulla gestione (annuale ed intermedia), contenente anche le informazioni sulle operazioni con parti correlate eseguite dal Gruppo.

Comitato parti correlate di Sabaf: fornisce un parere preliminare rispetto all'approvazione del Consiglio di Amministrazione sulla procedura in oggetto e sulle sue relative modifiche. Considerate le caratteristiche, le dimensioni e la struttura organizzativa di Sabaf, il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto opportuno – allo stato attuale – attribuire le funzioni del Comitato parti correlate al Comitato Controllo e Rischi, costituito esclusivamente da amministratori indipendenti.

Comitato Controllo e Rischi di Sabaf: analizza le operazioni con parti correlate rilasciando un proprio parere motivato sull'interesse della Società al compimento dell'operazione, nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni. Il Presidente del Comitato è responsabile, unitamente al Direttore Amministrazione, Finanza e Controllo, di identificare eventuali interessi significativi nelle operazioni infragruppo.

Direttore Amministrazione, Finanza e Controllo di Sabaf (DAFC): coordina il processo di manutenzione dell'elenco delle parti correlate, identifica, se presenti, interessi significativi nelle operazioni infragruppo (di concerto con il Presidente del Comitato Controllo e Rischi) e verifica annualmente il requisito di "Società di minori dimensioni" di Sabaf, secondo quanto previsto dal Manuale di Corporate Governance di Sabaf S.p.A.

Collegio Sindacale di Sabaf: vigila sulla conformità della procedura al Regolamento e sul suo rispetto e ne dà relazione all'Assemblea.

Amministratore Delegato di Sabaf: valida l'informativa periodica sulle operazioni eseguite con il parere contrario del Comitato Controllo e Rischi.

Direzione Amministrazione, Finanza e Controllo di Sabaf: predispone, per ogni operazione con parti correlate, la documentazione necessaria per le valutazioni e le deliberazioni interne e, se del caso, il documento informativo; elabora l'informativa periodica sulle parti correlate.

Investor Relations Manager: esegue, se del caso, le comunicazioni al pubblico ex art. 114 TUF.

Amministratore Delegato delle società controllate: garantisce il coordinamento con Sabaf provvedendo ad avviare i necessari flussi informativi verso la controllante.

5. Gestione delle operazioni con parti correlate

5.1 Criteri per l'individuazione delle parti correlate

Il DAFC coordina la raccolta delle informazioni necessarie ad individuare e a tenere aggiornato l'elenco delle parti correlate di Sabaf.

A tal fine, con cadenza annuale ad inizio dell'esercizio sociale, il DAFC identifica e richiede alla totalità delle persone fisiche rientranti nelle lettere a) e d) di cui alla definizione di Parte Correlata (cfr. § 2, "Definizioni") la compilazione del "modulo di dichiarazione delle parti correlate" (Allegato A alla presente procedura) con:

Approvato da:	Versione	Pagina
Consiglio di Amministrazione	Rev. 5	8/23

(i) l'elenco degli stretti familiari e (ii) dei soggetti da loro, o dai loro stretti familiari, controllati o sui quali essi, o i loro stretti familiari, esercitano un'influenza notevole. È responsabilità dei destinatari del censimento compilare il Modulo indicando le informazioni richieste, così come definite al Capitolo 2 "Definizioni" del presente documento, in coerenza con la loro effettiva situazione familiare.

La Direzione Amministrazione, Finanza e Controllo assegna ad ogni controparte identificata come parte correlata un "attributo" identificativo nell'ERP aziendale, allo scopo di permettere il monitoraggio delle operazioni con questi eseguite e garantire l'avvio dell'iter specificato di seguito nella procedura.

E', inoltre, responsabilità dei soggetti sopra identificati comunicare tempestivamente e senza indugio al DAFC ogni successiva variazione di quanto dichiarato nel modulo affinché quest'ultimo possa informarne tempestivamente, anche in corso d'anno, gli addetti alla gestione delle anagrafiche.

Informativa alle società controllate

Il DAFC invia i risultati del censimento annuale al Consiglio di Amministrazione delle società controllate affinché queste possano applicare, per la parte di rispettiva competenza, la presente procedura.

5.2 Predisposizione della documentazione relativa alle operazioni

Per ogni operazione con parti correlate rientrante nell'ambito di applicazione della presente procedura, la Direzione Amministrazione, Finanza e Controllo di Sabaf predispone, garantendone la completezza e l'accuratezza, un dossier riepilogante i principali elementi caratteristici, la natura della correlazione, le relative modalità esecutive, le condizioni economico-finanziarie, l'interesse, le motivazioni sottostanti e gli eventuali rischi per la Società.

Tale documentazione deve pervenire ai componenti del Comitato Controllo e Rischi e del Consiglio di Amministrazione entro i 5 giorni lavorativi precedenti la seduta in cui è prevista la trattazione dell'operazione, salvo casi di eccezionale urgenza.

5.3 Operazioni di minore rilevanza - iter consultivo e deliberativo

A) Espressione del parere motivato del Comitato Controllo e Rischi

Il Comitato Controllo e Rischi analizza i dossier ricevuti ed esprime un parere motivato sull'interesse della Società al compimento dell'operazione, nonché sulla sua convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni. Tale parere viene formalizzato all'interno del verbale di riunione.

Il Comitato riferisce senza indugio il proprio parere motivato al Consiglio di Amministrazione, unico organo competente, assieme all'Assemblea dei Soci, per le deliberazioni sulle operazioni con parti correlate. Tale parere viene formalizzato all'interno del verbale di riunione.

B) Coinvolgimento di esperti esterni

Il Comitato, se lo ritiene necessario, può chiedere il coinvolgimento a spese di Sabaf di uno specialista indipendente per la cui selezione è prevista la possibilità di non applicare le procedure interne di Sabaf, purché:

- le motivazioni alla base della selezione del professionista siano formalizzate, così come un giudizio di ragionevolezza delle tariffe da questo applicate;
- il rapporto sia formalizzato in un contratto o lettera di incarico;
- il corrispettivo della prestazione professionale sia parametrato al valore e alla natura dell'operazione, ma comunque non superiore a euro 20 000 salvo approvazione del Consiglio di Amministrazione;

nel caso in cui il Comitato ritenga necessario il coinvolgimento di un esperto indipendente, il Comitato stesso verifica preventivamente l'indipendenza di tale esperto.

Approvato da:	Versione	Pagina
Consiglio di Amministrazione	Rev. 5	9/23

C) Deliberazione del Consiglio di Amministrazione e/o dell'Assemblea dei Soci

Il Consiglio di Amministrazione analizza i dossier ricevuti e, sentito il parere motivato del Comitato Controllo e Rischi, delibera in maniera motivata circa le ragioni, la convenienza e la correttezza sostanziale per la Società delle condizioni dell'operazione. La deliberazione del Consiglio di Amministrazione può essere assunta, purché motivata, nonostante il parere contrario del Comitato Controllo e Rischi.

La deliberazione, corredata delle motivazioni dettagliate a supporto, è verbalizzata a cura del segretario e allibrata nel libro sociale di competenza.

Qualora l'operazione sia di competenza del Consiglio di Amministrazione, gli amministratori coinvolti nell'operazione si devono astenere dalla votazione sulla stessa.

Le disposizioni del paragrafo 5.3 della Procedura, trovano applicazione anche qualora un'operazione di minore rilevanza sia di competenza dell'Assemblea; le modalità operative di riferimento per l'assunzione delle delibere assembleari sono quelle previste dalle norme di legge e dallo statuto sociale⁹.

D) Operazioni compiute da società controllate

La totalità delle operazioni con parti correlate che coinvolgono altre società del Gruppo sono di norma gestite direttamente presso Sabaf S.p.A., nel rispetto della presente Procedura. In particolare, l'Amministratore Delegato della controllata informa con congruo anticipo e in via formale Sabaf S.p.A., nella figura del DAFC, dell'operazione con parte correlata affinché quest'ultimo possa avviare l'iter descritto ai paragrafi precedenti e, se del caso, le procedure di trasparenza (di cui sotto).

5.4 Operazioni di maggiore rilevanza - iter consultivo e deliberativo¹⁰

Alle operazioni di maggiore rilevanza con parti correlate, si applicano le medesime modalità operative previste per le operazioni di minore rilevanza (cfr. §5.3, punti A, B, C e D), con l'ulteriore previsione delle disposizioni di seguito indicate.

A) Espressione del parere motivato del Comitato Controllo e Rischi

È prevista la facoltà, in capo al Comitato Controllo e Rischi, di essere coinvolto nella fase delle trattative e nella fase istruttoria, attraverso la ricezione di un flusso informativo completo, tempestivo e aggiornato, nonché la facoltà del Comitato di richiedere informazioni e di formulare osservazioni agli organi delegati e ai soggetti incaricati della conduzione delle trattative o dell'istruttoria.

B) Deliberazione del Consiglio di Amministrazione e/o dell'Assemblea dei Soci

Il Consiglio di Amministrazione, analizza i dossier ricevuti e approva l'operazione con parte correlata, previo motivato parere favorevole del Comitato Controllo e Rischi sull'interesse della società al compimento dell'operazione, nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni (i.e. il parere del Comitato Controllo e Rischi ha natura vincolante).

In conformità all'articolo 11 del Regolamento, in caso di parere negativo espresso dal Comitato Controllo e Rischi, è facoltà del Consiglio di Amministrazione rimettere la deliberazione in capo all'Assemblea dei Soci.

Nei casi in cui una proposta di deliberazione da sottoporre all'Assemblea sia approvata in presenza di un avviso contrario del Comitato Controllo e Rischi, non si potrà procedere all'esecuzione dell'operazione di maggiore rilevanza qualora i Soci non correlati presenti in Assemblea rappresentino almeno il 5% del capitale sociale con diritto di voto e la maggioranza dei Soci non correlati votanti - esclusi dunque gli eventuali astenuti - esprima voto contrario all'operazione. La proposta di deliberazione assembleare specifica le suddette condizioni di efficacia della deliberazione.

⁹ Disponibile sul sito www.sabaf.it alla sezione Investitori/Corporate Governance/Statuto e Regolamenti.

¹⁰ Per le motivazioni alla base delle scelte di seguito delineate, si rimanda al capoverso "Società di minori dimensioni" di cui al paragrafo 2 "Definizioni".

Approvato da:	Versione	Pagina
Consiglio di Amministrazione	Rev. 5	10/23

Qualora vi siano aggiornamenti rilevanti da apportare al documento informativo, redatto ai sensi dell'articolo 5 del Regolamento, la società, entro il ventunesimo giorno prima dell'assemblea, mette a disposizione una nuova versione del documento.

Inoltre, ai sensi dell'articolo 11 del Regolamento, in caso di urgenza collegata a situazioni di crisi aziendale, le operazioni con parti correlate possono essere concluse in deroga a quanto disposto dalla presente procedura, a condizione che l'organo che convoca l'assemblea predisponga una relazione contenente un'adeguata motivazione delle ragioni dell'urgenza. Il Comitato controllo e rischi riferisce all'assemblea le proprie valutazioni in merito alla sussistenza delle ragioni di urgenza.

6. Trasparenza

6.1 Informazione al pubblico su operazioni con parti correlate

Le operazioni di maggiore rilevanza con parti correlate prevedono, in aggiunta a quanto stabilito al paragrafo precedente, la predisposizione a cura della Direzione Amministrazione, Finanza e Controllo, con il supporto legale esterno se del caso, di un documento informativo i cui contenuti minimi sono definiti nell'Allegato 4 del Regolamento, il cui estratto è riportato all'interno dell'Allegato E della presente procedura.

Il Consiglio di Amministrazione o l'Assemblea dei Soci, a seconda della competenza, approva tale documento informativo nella medesima seduta in cui ha luogo l'approvazione dell'operazione ovvero, in caso delibere di presentare una proposta contrattuale, dal momento in cui il contratto, anche preliminare, sia concluso in base alla disciplina applicabile. Il documento informativo, corredato degli eventuali pareri degli amministratori e, se coinvolti, degli esperti, è reso disponibile presso la sede sociale e divulgato, a norma di legge¹¹, entro 7 giorni dall'approvazione.

Contestualmente, l'Investor Relations Manager trasmette a Consob i documenti informativi e i pareri corredati secondo la legislazione vigente.

La pubblicazione del documento in oggetto non esime la società dall'esecuzione delle eventuali altre comunicazioni, quali a titolo esemplificativo quelle previste a norma dell'art. 114 del TUF. .

La società predispose il documento informativo di cui sopra, secondo le medesime modalità descritte, anche qualora, nel corso dell'esercizio, essa concluda con una stessa parte correlata, o con soggetti correlati sia a quest'ultima sia a Sabaf, operazioni tra loro omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario, le quali cumulativamente risultino di maggiore rilevanza secondo i criteri definiti da Sabaf. Diversamente da quanto previsto per il documento informativo di singola operazione, quello relativo a più operazioni deve essere reso pubblico entro 15 giorni dall'approvazione dell'operazione o dalla conclusione del contratto che determina il superamento delle soglie di rilevanza e contiene informazioni, anche su base aggregata per operazioni omogenee, su tutte le operazioni considerate. Qualora le operazioni che determinano il superamento delle soglie di rilevanza siano compiute da società controllate da Sabaf, il documento informativo è messo a disposizione del pubblico entro 15 giorni dal momento in cui Sabaf S.p.A. ha avuto notizia dell'approvazione dell'operazione o della conclusione del contratto che determina la "maggiore" rilevanza.

Qualora un'operazione con parti correlate sia resa nota con la diffusione di un comunicato ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) n. 596/2014 (Comunicazione al pubblico di informazioni privilegiate), quest'ultimo riporta, in aggiunta alle altre informazioni da pubblicarsi ai sensi della predetta norma, almeno le seguenti informazioni:

a) la descrizione dell'operazione;

¹¹ Art.5, c.3 della Delibera CONSOB n. 17221/2010 "Regolamento Operazioni con Parti Correlate".

Approvato da:	Versione	Pagina
Consiglio di Amministrazione	Rev. 5	11/23

- b) l'indicazione che la controparte dell'operazione è una parte correlata e la descrizione della natura della correlazione;
- c) la denominazione o il nominativo della controparte dell'operazione;
- d) se l'operazione supera o meno le soglie di rilevanza identificate ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera a) del Regolamento, e l'indicazione circa l'eventuale successiva pubblicazione di un documento informativo ai sensi dell'articolo 5 del Regolamento;
- e) la procedura che è stata o sarà seguita per l'approvazione dell'operazione e, in particolare, se la società si è avvalsa di un caso di esclusione previsto dagli articoli 13 e 14 del Regolamento;
- f) l'eventuale approvazione dell'operazione nonostante l'avviso contrario degli amministratori o consiglieri indipendenti.

Nei termini sopra previsti, Sabaf mette a disposizione del pubblico, in allegato al documento informativo o pubblicati sul sito internet aziendale, gli eventuali pareri degli amministratori indipendenti e degli esperti indipendenti, e i pareri rilasciati da esperti qualificati come indipendenti di cui si sia eventualmente avvalso l'organo di amministrazione. Gli elementi essenziali dei pareri che devono essere pubblicati sono i seguenti:

- evidenza, se del caso, dei limiti specifici incontrati nell'espletamento dell'incarico, delle assunzioni utilizzate, nonché delle condizioni a cui il parere è subordinato;
- evidenza di eventuali criticità segnalate dagli esperti in relazione alla specifica operazione;
- indicazione dei metodi di valutazione adottati dagli esperti per esprimersi sulla congruità del corrispettivo;
- indicazione dell'importanza relativa attribuita a ciascuno dei metodi di valutazione adottati ai fini sopra specificati;
- indicazione dei valori scaturiti da ciascun metodo di valutazione adottato;
- ove sulla base dei metodi valutativi utilizzati sia individuato un intervallo di valori, indicazione dei criteri con cui è stato stabilito il valore finale del corrispettivo;
- indicazione delle fonti utilizzate per la determinazione dei dati rilevanti oggetto di elaborazione;
- indicazione dei principali parametri (o variabili) presi a riferimento per l'applicazione di ciascun metodo.

Operazioni compiute da società controllate

Qualora le operazioni con parti correlate eseguite direttamente da una società controllata da Sabaf rientrino tra le operazioni considerate di maggiore rilevanza (vedi sopra), è responsabilità dell'Amministratore Delegato della controllata informare in via formale e preliminare la controllante dell'intenzione di avviare l'operazione affinché quest'ultima possa avviare le procedure di trasparenza. La comunicazione tra Società controllata e Sabaf S.p.A è di responsabilità del DAFC.

6.2 Obblighi informativi periodici

Flussi informativi periodici interni verso il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale

La Direzione Amministrazione, Finanza e Controllo, con cadenza almeno trimestrale, presenta al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale un prospetto di sintesi sulle operazioni con parti correlate eseguite nel periodo, rientranti nei casi di esclusione.

Informazioni da fornire in relazione sulla gestione

Il Consiglio di Amministrazione della Società provvede, anche attraverso riferimenti ai documenti precedentemente pubblicati, a rendere note nella relazione sulla gestione (annuale ed intermedia):

- le singole operazioni con parti correlate di maggiore rilevanza compiute nel corso dell'esercizio/periodo;
- le altre singole operazioni con parti correlate compiute nel periodo che, sebbene non considerate di maggiore rilevanza, abbiano influito in misura considerevole sulla situazione patrimoniale o sui risultati della società;

Approvato da:	Versione	Pagina
Consiglio di Amministrazione	Rev. 5	12/23

- le operazioni rese note nelle relazioni precedenti, che abbiano subito modifiche o sviluppi con un effetto considerevole sulla situazione patrimoniale o sui risultati della società.

In particolare, per ognuna di tali operazioni, la relazione annuale deve contenere almeno:

- ove applicabile, la descrizione delle politiche nell'ambito delle quali possono essere inquadrare le operazioni con parti correlate, anche con riferimento alla strategia perseguita con tali operazioni;
- l'indicazione, per ciascuna operazione, anche in forma tabellare, delle seguenti informazioni: (i) nominativo della controparte dell'operazione; (ii) natura della relazione con la parte correlata; (iii) oggetto dell'operazione; (iv) corrispettivo dell'operazione; (v) ogni altra informazione eventualmente necessaria per la comprensione degli effetti dell'operazione con parti correlate sul bilancio dell'impresa.

La relazione intermedia deve, invece, contenere almeno:

- qualsiasi modifica delle operazioni con parti correlate descritte nell'ultima relazione annuale che abbiano avuto "un effetto rilevante" sulla situazione patrimoniale o sui risultati della società nel periodo di riferimento;
- l'indicazione per ciascuna operazione, anche in forma tabellare, delle seguenti informazioni: (i) nominativo della controparte dell'operazione; (ii) natura della relazione con la parte correlata; (iii) oggetto dell'operazione; (iv) corrispettivo dell'operazione; (v) ogni altra informazione eventualmente necessaria per la comprensione degli effetti dell'operazione con parti correlate sul bilancio dell'impresa.

Informazioni circa le operazioni eseguite con il parere contrario del Comitato Controllo e Rischi

La Direzione Amministrazione, Finanza e Controllo predispone, con cadenza trimestrale e in corrispondenza della chiusura di ciascun trimestre dell'esercizio, un documento riepilogante le eventuali operazioni con parti correlate che nel periodo sono state concluse in presenza di un parere negativo espresso dal Comitato Controllo e Rischi. Tale documento deve prevedere, per ciascuna di tali operazioni:

- l'indicazione della controparte;
- l'oggetto;
- il corrispettivo;
- le ragioni per le quali si è ritenuto di non condividere il parere del Comitato.

Il documento in oggetto, validato dall'Amministratore Delegato, è reso disponibile presso la sede sociale e divulgato secondo quanto previsto a norma di legge¹² entro 15 giorni dall'approvazione dalla chiusura di ciascun trimestre dell'esercizio.

7. Vigilanza del Collegio Sindacale

Il Collegio Sindacale della Società vigila sulla conformità ai principi indicati nel Regolamento delle procedure adottate nonché sulla loro osservanza. Il Collegio ne riferisce nella relazione periodica all'Assemblea.

8. Gestione dei casi di conflitto di interesse

Qualora le operazioni con parti correlate sottoposte a valutazione del Comitato Controllo e Rischi e a delibera del Consiglio di Amministrazione dovessero evidenziare gli interessi di uno o più dei componenti di tali organi, l'amministratore/i portatore/i dell'interesse deve/ono informarne tempestivamente ed esaurientemente il Comitato/Consiglio prima dell'inizio della discussione, specificando la natura, i termini, l'origine e la portata dell'interesse sottostante (anche se potenziale o per conto di terzi), e deve/ono allontanarsi dalla riunione al momento della discussione e successiva delibera.

¹² Titolo II, Capo I della Delibera CONSOB n. 11971/99 sulle "Offerte Pubbliche di Acquisto e Offerte Pubbliche di Scambio".

Approvato da:	Versione	Pagina
Consiglio di Amministrazione	Rev. 5	13/23

9. Coordinamento con il corpo procedurale aziendale

Il presente documento fa parte del corpo procedurale di Sabaf. Per quanto riguarda la disciplina dei processi che con quello in oggetto si intersecano, si rimanda ai documenti aziendali specifici. In particolare:

- il Manuale di Corporate Governance e le relative Linee Guida Operative, per quanto alla composizione, ai poteri, ai compiti e alle responsabilità in capo ai Comitati e al Consiglio di Amministrazione di Sabaf;
- il Modello di Controllo Contabile, le matrici dei rischi e controlli ai fini del *financial reporting* e le procedure amministrativo-contabili, per quanto ai ruoli, responsabilità, modalità operative e sistemi di controllo relativi ai processi rilevanti ai fini della L. 262/2005;
- il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, per quanto ai principi di controllo e di comportamento rilevanti ai fini del D. Lgs. 231/2001.

10. Archiviazione

Tutta la documentazione predisposta è acquisita agli atti dell'organo competente e mantenuta presso la Direzione Amministrazione, Finanza e Controllo.

11. Adozione, aggiornamento e validità della procedura

La presente procedura, per la quale il Comitato Controllo e Rischi ha espresso un parere favorevole, è stata adottata per la prima volta a cura del Consiglio di Amministrazione nella riunione del 9 novembre 2010 e s.m.i. e diventata operativa a far data 1 gennaio 2011.

Con periodicità almeno biennale sarà sottoposta a valutazione al fine di identificare eventuali necessità di revisioni ed aggiornamenti derivanti dalle modifiche intervenute nella struttura della Società e del Gruppo, dagli esiti dell'attività di vigilanza svolta dal Collegio Sindacale, nonché dalle difficoltà di applicazione eventualmente riscontrate. Restano ad ogni modo immutate, le responsabilità di redazione, analisi, valutazione ed approvazione della presente procedura.

12. Diffusione della Procedura

La presente procedura è pubblicata sul sito internet della Società, www.sabafgroup.com alla sezione Investitori/Corporate Governance.

Approvato da:	Versione	Pagina
Consiglio di Amministrazione	Rev. 5	14/23

Allegati

Allegato A - Modulo di dichiarazione delle parti correlate

MODULO DI DICHIARAZIONE DELLE PARTI CORRELATE

Luogo e data

Spett. SABAF S.p.A.

Via dei Carpini, 1

25035 Ospitaletto

Alla cortese attenzione del DAFC

Oggetto: Operazioni con parti correlate

Il sottoscritto _____, nato a _____ il _____, codice fiscale _____, residente in _____ Via _____, nella qualità di Amministratore/Sindaco/Dirigente della società _____, consapevole che l'omessa o mendace dichiarazione può dar luogo a tutte le conseguenze di legge, con la presente, ai fini della normativa in materia di operazioni con parti correlate e dopo aver ben compreso le definizioni riportate nella lettera esplicativa consegnata da Sabaf congiuntamente al presente Modulo, *(barrare la casella che interessa)*

DICHIARA che i suoi STRETTI FAMILIARI sono:

Cognome e nome	Luogo e data di nascita	Codice fiscale	Grado di parentela
-----------------------	--------------------------------	-----------------------	---------------------------

E che gli stessi controllano/controllano congiuntamente/esercitano un'influenza notevole nelle sotto elencate società/enti:

Società	Sede legale	Codice fiscale	Grado di relazione
----------------	--------------------	-----------------------	---------------------------

Dichiara inoltre di controllare/controllare congiuntamente/esercitare un'influenza notevole nelle sotto elencate società/enti:

Società	Sede legale	Codice fiscale	Grado di relazione
----------------	--------------------	-----------------------	---------------------------

Oppure

Approvato da:	Versione	Pagina
Consiglio di Amministrazione	Rev. 5	15/23

DICHIARA, ben conoscendo la definizione di “parte correlata” nonché le definizioni di stretto familiare, controllo, controllo congiunto e influenza notevole come ricordate nella lettera esplicativa consegnata da Sabaf congiuntamente al presente Modulo,

- di non avere stretti familiari rilevanti ai sensi della disciplina in oggetto
- di non esercitare controllo, controllo congiunto, influenza notevole su alcuna società o ente

Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente alla società ogni eventuale futura variazione delle informazioni qui fornite.

La presente dichiarazione viene rilasciata ai fini di acquisire le informazioni necessarie per adempiere alla normativa relativa alle operazioni con parti correlate, ha carattere riservato e sarà trattata nel rispetto del D.Lgs. 196/2003.

In fede,

Luogo e data

Firma

Approvato da:	Versione	Pagina
Consiglio di Amministrazione	Rev. 5	16/23

Allegato B - Allegato informativo al Modulo di dichiarazione delle parti correlate

Luogo e data

Spett. [ins. destinatario]

Oggetto: Compilazione del Modulo di dichiarazione delle parti correlate

Buongiorno,

come ogni anno, Sabaf S.p.A., nel rispetto delle proprie procedure interne, provvede ad eseguire il presente censimento delle parti correlate. Quest'anno, come di consueto, nel rispetto della "Procedura per la Disciplina delle Operazioni con Parti Correlate" adottata da Sabaf S.p.A., ed in attuazione del Regolamento Consob 17221, siamo a ricordarLe l'importanza di una corretta ed accurata compilazione del Modulo a cui questa lettera è allegata.

A tal fine, speriamo di farLe cosa gradita riportando di seguito un breve glossario utile ai fini della compilazione.

PARTE CORRELATA - Un soggetto è parte correlata a Sabaf se:

- (a) direttamente, o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposte persone:
 - (i) controlla Sabaf, ne è controllato, o è sottoposto a comune controllo;*
 - (ii) detiene una partecipazione in Sabaf tale da poter esercitare un'influenza notevole su quest'ultima;*
 - (iii) esercita il controllo su Sabaf congiuntamente con altri soggetti;**
- (b) è una società collegata di Sabaf;*
- (c) è una joint venture in cui Sabaf è una partecipante;*
- (d) è uno dei dirigenti con responsabilità strategiche di Sabaf;*
- (e) è uno stretto familiare di uno dei soggetti di cui alle lettere (a) o (d);*
- (f) è un'entità nella quale uno dei soggetti di cui alle lettere (d) o (e) esercita il controllo, il controllo congiunto o l'influenza notevole o detiene, direttamente o indirettamente, una quota significativa, comunque non inferiore al 20%, dei diritti di voto;*
- (g) è un fondo pensionistico complementare, collettivo od individuale, italiano od estero, costituito a favore dei dipendenti di Sabaf, o di una qualsiasi altra entità ad essa correlata.*

STRETTI FAMILIARI - Si considerano stretti familiari di un soggetto quei familiari che ci si attende possano influenzare il, o essere influenzati dal, soggetto interessato nei loro rapporti con la società. Essi possono includere:

- (a) il coniuge non legalmente separato e il convivente;*
- (b) i figli e le persone a carico del soggetto, del coniuge non legalmente separato o del convivente.*

CONTROLLO E CONTROLLO CONGIUNTO - Il controllo è il potere di determinare le politiche finanziarie e gestionali di un'entità al fine di ottenere benefici dalle sue attività. Si presume che esista il controllo quando un soggetto possiede, direttamente o indirettamente attraverso le proprie controllate, più della metà dei diritti di voto di un'entità a meno che, in casi eccezionali, possa essere chiaramente dimostrato che tale possesso non costituisce controllo. Il controllo esiste anche quando un soggetto possiede la metà, o una quota minore, dei diritti di voto esercitabili in assemblea se questi ha:

- (a) il controllo di più della metà dei diritti di voto in virtù di un accordo con altri investitori;*
- (b) il potere di determinare le politiche finanziarie e gestionali dell'entità in forza di uno statuto o di un accordo;*
- (c) il potere di nominare o di rimuovere la maggioranza dei membri del Consiglio di Amministrazione o dell'equivalente organo di governo societario, ed il controllo dell'entità è detenuto da quel consiglio o organo;*

Approvato da:	Versione	Pagina
Consiglio di Amministrazione	Rev. 5	17/23

(d) il potere di esercitare la maggioranza dei diritti di voto nelle sedute del Consiglio di Amministrazione o dell'equivalente organo di governo societario, ed il controllo dell'entità è detenuto da quel consiglio o organo.

Il controllo congiunto è la condivisione, stabilita contrattualmente, del controllo di un accordo che esiste unicamente quando per le decisioni relative alle attività rilevanti è richiesto il consenso unanime di tutte le parti che ne condividono il controllo.

INFLUENZA NOTEVOLE - L'influenza notevole è il potere di partecipare alla determinazione delle politiche finanziarie e gestionali di un'entità senza averne il controllo o il controllo congiunto. Un'influenza notevole può essere ottenuta attraverso il possesso di azioni, tramite clausole statutarie o accordi.

Se un'entità possiede, direttamente o indirettamente (per esempio tramite società controllate), il 20% o una quota maggiore dei voti esercitabili nell'assemblea della partecipata, si presume che abbia un'influenza notevole, a meno che non possa essere chiaramente dimostrato il contrario. Di contro, se l'entità possiede, direttamente o indirettamente (per esempio tramite società controllate), una quota minore del 20% dei voti esercitabili nell'assemblea della partecipata, si presume che la partecipante non abbia un'influenza notevole, a meno che tale influenza non possa essere chiaramente dimostrata. La presenza di un'entità in possesso della maggioranza assoluta o relativa dei diritti di voto non preclude necessariamente a un'altra entità di avere un'influenza notevole.

L'esistenza di influenza notevole è solitamente segnalata dal verificarsi di una o più delle seguenti circostanze:

- (a) la rappresentanza nel Consiglio di Amministrazione, o nell'organo equivalente, della partecipata;
- (b) la partecipazione nel processo decisionale, inclusa la partecipazione alle decisioni in merito ai dividendi o ad altro tipo di distribuzione degli utili;
- (c) la presenza di operazioni rilevanti tra la partecipante e la partecipata;
- (d) l'interscambio di personale dirigente;
- (e) la messa a disposizione di informazioni tecniche essenziali.

Nel ringraziarLa della disponibilità che ci avrà voluto dimostrare, le ricordiamo che la Procedura in tema di operazioni con parti correlate adottata da Sabaf è disponibile sul sito internet della Società, www.sabaf.it, alla sezione Investor Relation/Corporate Governance.

Cordiali saluti,

Approvato da:	Versione	Pagina
Consiglio di Amministrazione	Rev. 5	18/23

Allegato C - Calendario degli adempimenti ricorrenti

TIPOLOGIA	ATTIVITÀ	RESPONSABILE	TEMPISTICHE
ATTIVITA' PRELIMINARI PER LA GESTIONE DELLE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE	Verifica e conferma del requisito di Società di minori dimensioni di Sabaf Spa	DAFC	Annuale ed in occasione dell'approvazione del bilancio
GESTIONE DELLE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE	Censimento periodico delle parti correlate, aggiornamento dell'elenco e sua diffusione	DAFC	Gennaio di ogni anno ed in modo continuativo durante l'anno.
OBBLIGHI INFORMATIVI PERIODICI	Predisposizione, per il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale, di un prospetto di sintesi sulle operazioni con parti correlate eseguite nel periodo, rientranti nei casi di esclusione	DAFC	Trimestrale, per le riunioni di approvazione delle situazioni contabili consolidate trimestrali e semestrali (febbraio, maggio, agosto e novembre di ogni anno)
OBBLIGHI INFORMATIVI PERIODICI	Integrazione della relazione sulla gestione con le informazioni relative alle operazioni con parti correlate eseguite nel periodo	Direzione Amministrazione, Finanza e Controllo	Semestrale, per le riunioni di approvazione delle situazioni contabili consolidate semestrali e annuali (marzo e agosto di ogni anno)
OBBLIGHI INFORMATIVI PERIODICI	Predisposizione di un documento riepilogante le operazioni con parti correlate eseguite con il parere contrario del Comitato Controllo e Rischi	Direzione Amministrazione, Finanza e Controllo	Trimestrale, per le riunioni di approvazione delle situazioni contabili consolidate trimestrali e semestrali (febbraio, maggio, agosto e novembre di ogni anno)
VIGILANZA DEL COLLEGIO SINDACALE	Eeguire la vigilanza e relazionarne all'Assemblea	Collegio Sindacale	Annualmente, in corrispondenza della riunione di approvazione del progetto di bilancio consolidato (aprile di ogni anno)
AGGIORNAMENTO DELLA PROCEDURA	Analizzare le necessità di aggiornamento, modifiche o integrazioni	Società	Ogni due anni o con maggior frequenza

Approvato da:	Versione	Pagina
Consiglio di Amministrazione	Rev. 5	19/23

Allegato D – Individuazione delle operazioni di maggiore rilevanza con le parti correlate

Si definiscono operazioni di maggiore rilevanza le operazioni con le parti correlate in cui almeno uno dei seguenti indici di rilevanza, applicabili a seconda della specifica operazione, risulti superiore alla soglia del 5%:

a) Indice di rilevanza del controvalore: è il rapporto tra il controvalore dell'operazione e il patrimonio netto tratto dal più recente stato patrimoniale consolidato pubblicato dalla società ovvero, per le società quotate, se maggiore, la capitalizzazione della società rilevata alla chiusura dell'ultimo giorno di mercato aperto compreso nel periodo di riferimento del più recente documento contabile periodico pubblicato (relazione finanziaria annuale o semestrale o informazioni finanziarie periodiche aggiuntive).

Se le condizioni economiche dell'operazione sono determinate, il controvalore dell'operazione è:

- i) per le componenti in contanti, l'ammontare pagato alla/dalla controparte contrattuale;
- ii) per le componenti costituite da strumenti finanziari, il *fair value* determinato, alla data dell'operazione, in conformità ai principi contabili internazionali adottati con Regolamento (CE) n.1606/2002;
- iii) per le operazioni di finanziamento o di concessione di garanzie, l'importo massimo erogabile.

Se le condizioni economiche dell'operazione dipendono in tutto o in parte da grandezze non ancora note, il controvalore dell'operazione è il valore massimo ricevibile o pagabile ai sensi dell'accordo.

b) Indice di rilevanza dell'attivo: è il rapporto tra il totale attivo dell'entità oggetto dell'operazione e il totale attivo della società. I dati da utilizzare devono essere tratti dal più recente stato patrimoniale consolidato pubblicato dalla società; ove possibile, analoghi dati devono essere utilizzati per la determinazione del totale dell'attivo dell'entità oggetto dell'operazione.

Per le operazioni di acquisizione e cessione di partecipazioni in società che hanno effetti sull'area di consolidamento, il valore del numeratore è il totale attivo della partecipata, indipendentemente dalla percentuale di capitale oggetto di disposizione.

Per le operazioni di acquisizione e cessione di partecipazioni in società che non hanno effetti sull'area di consolidamento, il valore del numeratore è:

- i) in caso di acquisizioni, il controvalore dell'operazione maggiorato delle passività della società acquisita eventualmente assunte dall'acquirente;
- ii) in caso di cessioni, il corrispettivo dell'attività ceduta.

Per le operazioni di acquisizione e cessione di altre attività (diverse dall'acquisizione di una partecipazione), il valore del numeratore è:

- i) in caso di acquisizioni, il maggiore tra il corrispettivo e il valore contabile che verrà attribuito all'attività;
- ii) in caso di cessioni, il valore contabile dell'attività.

Approvato da:	Versione	Pagina
Consiglio di Amministrazione	Rev. 5	20/23

c) Indice di rilevanza delle passività: è il rapporto tra il totale delle passività dell'entità acquisita e il totale attivo della società. I dati da utilizzare devono essere tratti dal più recente stato patrimoniale consolidato pubblicato dalla società; ove possibile, analoghi dati devono essere utilizzati per la determinazione del totale delle passività della società o del ramo di azienda acquisiti.

In caso di cumulo di più operazioni, la Società determina la rilevanza di ciascuna operazione sulla base dell'indice o degli indici di cui sopra. Per verificare il superamento delle soglie previste, i risultati relativi a ciascun indice sono quindi sommati tra loro.

Nel caso in cui un'operazione o più operazioni tra loro cumulate siano individuate come "di maggior rilevanza" secondo gli indici sopra riportati, e tale risultato appaia manifestamente ingiustificato in considerazioni di specifiche circostanza, è possibile richiedere a Consob modalità alternative da seguire nel calcolo dei suddetti indici. La comunicazione a Consob deve contenere le caratteristiche essenziali dell'operazione e le specifiche circostanze sulle quali si basa la richiesta prima della conclusione delle trattative.

Approvato da:	Versione	Pagina
Consiglio di Amministrazione	Rev. 5	21/23

Allegato E – Documento informativo relativo ad operazioni di maggiore rilevanza con parti correlate

Nel caso in cui la Società ponga in essere operazioni di maggiore rilevanza con parti correlate, il documento informativo deve riportare almeno le seguenti informazioni:

- i rischi connessi ai potenziali conflitti di interesse derivanti dall'operazione con parte correlata descritta;
- descrizione delle caratteristiche, modalità, termini e condizioni dell'operazione;
- indicazione delle parti correlate con cui l'operazione è stata posta in essere, della natura della correlazione e, ove di ciò sia data notizia all'organo di amministrazione, della natura e della portata degli interessi di tali parti nell'operazione;
- indicazione delle motivazioni economiche e della convenienza per la società dell'operazione. Qualora l'operazione sia stata approvata in presenza di un avviso contrario degli amministratori o dei consiglieri indipendenti, un'analitica e adeguata motivazione delle ragioni per le quali si ritiene di non condividere tale avviso;
- modalità di determinazione del corrispettivo dell'operazione e valutazioni circa la sua congruità rispetto ai valori di mercato di operazioni similari. Indicazione dell'eventuale esistenza di pareri di esperti indipendenti a supporto della congruità di tale corrispettivo e le conclusioni dei medesimi, precisando:
 - gli organi o i soggetti che hanno commissionato i pareri e designato gli esperti;
 - le valutazioni effettuate per selezionare gli esperti indipendenti e le verifiche circa l'indipendenza di questi ultimi. In particolare, indicare le eventuali relazioni economiche, patrimoniali e finanziarie tra gli esperti indipendenti e: (i) la parte correlata, le società da questa controllate, i soggetti che la controllano, le società sottoposte a comune controllo nonché gli amministratori delle predette società; (ii) la società, le società da questa controllate, i soggetti che la controllano, le società sottoposte a comune controllo nonché gli amministratori delle predette società, prese in considerazione ai fini della qualificazione dell'esperto come indipendente e le motivazioni per le quali tali relazioni sono state considerate irrilevanti ai fini del giudizio sull'indipendenza. Le informazioni sulle eventuali relazioni possono essere fornite allegando una dichiarazione degli stessi esperti indipendenti;
 - i termini e l'oggetto del mandato conferito agli esperti;
 - i nominativi degli esperti incaricati di valutare la congruità del corrispettivo.
- una illustrazione degli effetti economici, patrimoniali e finanziari dell'operazione, fornendo almeno gli indici di rilevanza applicabili;
- se l'ammontare dei compensi dei componenti dell'organo di amministrazione della società e/o di società da questo controllate è destinato a variare in conseguenza dell'operazione, dettagliate indicazioni delle variazioni. Se non sono previste modifiche, inserimento, comunque, di una dichiarazione in tal senso;
- nel caso di operazioni ove le parti correlate coinvolte siano i componenti degli organi di amministrazione e di controllo, direttori generali e dirigenti dell'emittente, informazioni relative agli strumenti finanziari dell'emittente medesimo detenuti dai soggetti sopra individuati e agli interessi di questi ultimi in operazioni straordinarie, previste dai paragrafi 14.2 e 17.2 dell'allegato I al Regolamento n. 809/2004/CE;
- indicazione degli organi o degli amministratori che hanno condotto o partecipato alle trattative e/o istruito e/o approvato l'operazione specificando i rispettivi ruoli, con particolare riguardo agli amministratori indipendenti, ove presenti. Con riferimento alle delibere di approvazione dell'operazione, specificare i nominativi di coloro che hanno votato a favore o contro l'operazione, ovvero si sono astenuti, specificando in modo dettagliato le motivazioni degli eventuali dissensi o astensioni. Indicare che, ai sensi dell'articolo 5 del regolamento emittenti, gli

Approvato da:	Versione	Pagina
Consiglio di Amministrazione	Rev. 5	22/23

eventuali pareri degli amministratori indipendenti sono allegati al documento informativo o pubblicati sul sito internet della società;

- se la rilevanza dell'operazione deriva dal cumulo di più operazioni compiute nel corso dell'esercizio con una stessa parte correlata, o con soggetti correlati sia a quest'ultima sia alla società, le informazioni indicate nei precedenti punti devono essere fornite con riferimento a tutte le predette operazioni.

Approvato da:	Versione	Pagina
Consiglio di Amministrazione	Rev. 5	23/23